

IL CREDITO AL CONSUMO



IL CREDITO AL CONSUMO

Gennaio 2015

Cos'è il credito al consumo?



È un prestito finanziario destinato all'acquisto di un bene, durevole o non durevole, concesso al cliente – consumatore da una banca o da una società finanziaria autorizzata. Il finanziamento può essere concesso per importi da € 200,00 a € 75.000,00.

A chi posso rivolgermi per la richiesta del credito?

A una banca o società finanziaria autorizzata che può servirsi di agenti e mediatori creditizi.

Se il finanziamento serve ad acquistare un bene o un servizio, spesso è possibile rivolgersi direttamente ai punti vendita che svolgono le attività di preparazione al contratto di finanziamento collegato alla vendita (richiesta di finanziamento). I mediatori creditizi sono iscritti negli Elenchi tenuti dall' OAM - Organismo degli Agenti e dei Mediatori (www.organismo-am.it).

Chi può richiedere il credito al consumo?



Il consumatore ossia “la persona fisica che agisce per scopi **estranei** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

Chi può ottenere il credito?

Può ottenere il credito chiunque dimostri di essere in grado di restituire alle scadenze stabilite la somma ottenuta in prestito.

Questa capacità si chiama “merito creditizio” e viene valutata dal finanziatore prima di concedere il prestito, anche attraverso banche dati (Centrale dei Rischi o un SIC - Sistema di Informazioni Creditizie).

Se la domanda di credito viene rifiutata sulla base della consultazione di una banca dati, il consumatore ha il diritto di esserne informato immediatamente e gratuitamente, con l'indicazione della banca dati e del risultato della consultazione.

Le associazioni dei consumatori svolgono l'assistenza per l'accesso alle banche dati e per contestare eventuali segnalazioni non corrette.

Quali sono le forme di credito in generale?

- Prestito non finalizzato;
- apertura di credito in conto corrente;
- carta di credito revolving;
- prestito finalizzato o “credito collegato”.

Prestito non finalizzato



Prestito personale

Il prestito personale è finalizzato a soddisfare generiche esigenze di liquidità. Il finanziatore versa la somma al consumatore in un'unica soluzione e il consumatore la restituisce a rate.

Tale forma di prestito può essere garantita da fideiussione (impegno a garantire personalmente al creditore il pagamento del debito di un'altra persona) e/o da polizza assicurativa.

Prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione

I lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e i pensionati chiedono un finanziamento e si impegnano a restituire la somma avuta in prestito cedendo al finanziatore fino a un quinto del loro stipendio o della loro pensione (cessione volontaria).

Il datore di lavoro o l'ente previdenziale trattengono la rata dallo stipendio o dalla pensione e la versano al finanziatore. I pensionati possono richiedere solo la cessione di un quinto, mentre il dipendente può chiedere un finanziamento di importo più alto, cedendo un ulteriore quinto del proprio stipendio.

Il dipendente però, oltre alla cessione del quinto, dovrà stipulare con il finanziatore anche il contratto di “delegazione di pagamento”.

Chi richiede la delegazione di pagamento delega irrevocabilmente il proprio datore di lavoro a trattenere dallo stipendio la rata del prestito concesso dalla banca o dalla finanziaria.

Il datore di lavoro, munito di un regolare contratto di cessione dello stipendio, è tenuto ad aderire alla cessione del quinto, mentre è libero di aderire o meno alla delegazione di pagamento.

Per la cessione del quinto la legge richiede di stipulare una polizza assicurativa

per coprire il rischio di morte e/o di perdita dell'impiego del debitore.

Apertura di credito in conto corrente

La banca si impegna a mettere a disposizione una somma sul conto corrente del cliente per un importo massimo prestabilito.

Per avere la somma a disposizione, il cliente paga alla banca una commissione, mentre solo sulle somme utilizzate paga gli interessi indicati nel contratto. Se il cliente restituisce, in tutto o in parte, la somma utilizzata con gli interessi, potrà averla nuovamente a disposizione e continuare a utilizzarla.

Le forme di credito maggiormente utilizzate

Prestito con carta di credito revolving

La carta di credito revolving è sia uno strumento di pagamento che un vero e proprio prestito, che può essere utilizzato per fare acquisti direttamente presso i venditori o per prelevare denaro liquido.

Il prestito si rimborsa a rate e con gli interessi predefiniti in misura fissa o variabile.

Gli interessi applicati alle carte revolving sono più elevati di quelli applicati ad altre forme di finanziamento.

La carta può essere utilizzata fino al raggiungimento del limite massimo (plafond), stabilito dal finanziatore.

Ogni volta che, attraverso le rate, si restituisce la somma utilizzata (quota capitale), questa somma può essere nuovamente spesa utilizzando la carta.

Per questo la carta si chiama “revolving”.

Prestito finalizzato

Il prestito finalizzato o “credito collegato” è un finanziamento legato all'acquisto di un determinato bene o servizio, da restituire a rate.

Il consumatore può ottenerlo anche direttamente presso il venditore, che ha una convenzione con una o più banche o società finanziarie e di solito gestisce

la pratica per loro conto.

Il contratto deve contenere la descrizione dettagliata dei beni o servizi e l'indicazione dei loro prezzi.

Ciò garantisce la presenza di un collegamento negoziale tra l'acquisto e il prestito allo stesso collegato.

Prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo in cui il consumatore può esercitare il diritto di recesso, il finanziatore è obbligato a fornirgli gratuitamente chiarimenti completi sulle caratteristiche essenziali del finanziamento, sulle condizioni contrattuali, sugli obblighi che derivano dal contratto e sulle conseguenze del mancato pagamento delle rate.

Il consumatore ha il diritto di richiedere e ottenere gratuitamente una copia del contratto pronta per essere firmata, per poterla valutare con attenzione.

Le caratteristiche del credito al consumo

Quanto costa?

Il costo del credito ai consumatori è costituito da interessi, commissioni (es.: costo di apertura e gestione pratica) e altre spese (es.: imposte o assicurazioni).

L'insieme di questi costi forma il "costo totale del finanziamento".

Gli indicatori per valutarlo sono:

1. TAN

Il TAN (Tasso Annuo Nominale) indica il tasso di interesse "puro", in percentuale sul credito concesso e su base annua.

I messaggi pubblicitari e la documentazione d'offerta devono sempre riportare il TAN con l'indicazione se è fisso o variabile.

2. TAEG

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), espresso in percentuale sul credito concesso e su base annua, comprende tutti i costi (commissioni, imposte, assicurazione) e per questo è particolarmente utile per capire quale può essere

il finanziamento più adatto alle proprie esigenze e possibilità economiche.

Il TAEG è lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito ai consumatori ed è uno strumento comparabile a livello europeo.

Per legge, il TAN e il TAEG devono essere sempre indicati nei messaggi pubblicitari, nella documentazione d'offerta e nel contratto.

3. TEGM

Il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) è il tasso di riferimento per calcolare la soglia di usura.

Il TEGM tiene conto di tutte le spese connesse al finanziamento, escluse quelle per imposte e tasse.

Per verificare che il tasso applicato non sia illegale, occorre individuare il "tasso soglia" della tipologia di finanziamento che interessa e confrontarlo con il tasso effettivo applicato al proprio finanziamento.

I finanziatori devono esporre sul proprio sito internet o nei propri locali la tabella dei tassi soglia, consultabile anche sul sito della Banca d'Italia

Il diritto di recesso

Il consumatore può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.

Per recedere non deve dare alcuna motivazione ma deve inviare, prima della scadenza del termine, una comunicazione al finanziatore con lettera raccomandata A/R o tramite PEC (posta elettronica certificata).

Se nel frattempo il consumatore ha ricevuto il finanziamento, anche solo in parte, entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso è tenuto a restituire la somma ricevuta e a pagare gli interessi maturati fino alla restituzione.

Recedere dal contratto di credito significa recedere anche dai servizi accessori connessi, forniti dal finanziatore o da terzi (es.: polizze facoltative).

L'inadempienza nel contratto collegato al finanziamento

Se il venditore non consegna i beni o non presta i servizi acquistati, o i beni presentano vizi o difetti, il consumatore può rivolgersi al finanziatore per sciogliere anche il contratto di credito, ma solo dopo aver contestato al venditore l'inadempienza.

Se ottiene lo scioglimento del contratto di credito, le rate e le altre somme già versate al venditore dal consumatore (es. anticipo somme) devono essergli restituite dal finanziatore.

Mancato pagamento delle rate

Se si restituisce il prestito a rate, prima di chiedere il finanziamento è importante valutare bene la propria disponibilità economica.

In caso di mancato pagamento delle rate, il finanziatore può, previa decadenza dal beneficio del termine, ottenere lo scioglimento del contratto, che obbliga il consumatore a rimborsare subito tutto il debito residuo.

Il mancato rispetto anche di una sola delle scadenze previste per il pagamento delle rate può comportare per il consumatore maggiori costi, a partire dagli interessi di mora, non compresi nel TAEG.

Un'altra conseguenza del mancato pagamento delle rate è che il finanziatore segnali tali informazioni negative alla Centrale dei Rischi o ai SIC, rendendo difficile ottenere un credito in futuro.

Tutte le conseguenze del mancato pagamento devono essere indicate nella documentazione d'offerta e nel contratto.

Modifica delle condizioni contrattuali

Rispetto al momento della firma, nel corso del contratto, possono cambiare alcune condizioni.

Il cambiamento può dipendere dal cliente, per esempio perché peggiora la sua situazione finanziaria oppure può dipendere da circostanze esterne, come la situazione economica generale.

In questi casi il finanziatore potrebbe voler modificare le condizioni contrattuali iniziali, ma può farlo solo se:

- nel contratto è espressamente previsto il diritto del finanziatore di modificare le condizioni contrattuali e se il cliente ha espressamente approvato questa clausola;
- c'è un giustificato motivo, se espressamente previsto nel contratto.

Le eventuali cause devono essere intervenute dopo la conclusione del contratto e ben circostanziate.

In nessun caso il finanziatore può introdurre una condizione del tutto nuova rispetto a quelle iniziali.

Ogni volta che il finanziatore vuole modificare una o più condizioni, deve inviare al consumatore una comunicazione dal titolo Proposta di modifica unilaterale del contratto.

Nella proposta deve spiegare con chiarezza i motivi della modifica, in modo che il consumatore possa valutare se è giustificata e deve inviare la proposta almeno due mesi prima che la modifica entri in vigore.

Se il consumatore condivide le motivazioni e accetta la modifica, non deve fare nulla.

Se invece vuole rifiutare la proposta, prima che la modifica entri in vigore, deve comunicare al finanziatore la sua intenzione di risolvere il contratto. Potrà farlo senza motivare la sua decisione e senza alcun costo, alle condizioni precedenti alla modifica proposta, ma dovrà restituire con gli interessi la somma già ricevuta.

Rimborso anticipato

In qualsiasi momento il consumatore può restituire in anticipo, anche in parte, le somme dovute.

In questo caso ha diritto a una riduzione dei costi del credito che deriva dalla minore durata del contratto.

Esempio:

Acquista una stufa a pellet a tasso 0!

Importo concesso 5.000 euro

Rate mensili 36 rate da 141,9 euro

TAN fisso 0

TAEG 5,6%

Spese incluse nel TAEG:

- spesa mensile gestione pratica 3 euro
- spese di istruttoria 300 euro (una tantum)

Se i costi complessivi fossero pari a 0,0 euro, le rate mensili sarebbero di 138,9 euro.

Nell'esempio, invece, l'importo delle rate comprende 3 euro di spese mensili di gestione pratica.

Regole di prudenza

Di seguito qualche suggerimento per non incorrere in sorprese:

- leggete le condizioni di contratto e verificate con attenzione i tassi di interesse sia il Tan che il Taeg, le spese accessorie e le altre condizioni economiche previste dal contratto;
- per i finanziamenti concessi con carta di credito revolving occorre verificare la parte della rata (quota capitale) che contribuisce a ridurre l'importo del debito residuo. Il rischio, altrimenti, è che si allunghi di molto la durata del prestito e di conseguenza i tempi di restituzione;
- valutare con attenzione i messaggi promozionali che devono essere chiari, concisi e graficamente evidenziati rispetto al resto: tasso di interesse, spese che determinano il costo totale del credito, importo totale del credito o cifra massima che può essere richiesta, durata del contratto, ammontare delle singole rate (se possono essere determinate in anticipo);
- chiedere ai mediatori creditizi (soggetti diversi da banche e finanziarie) il costo dell'attività di ricerca del finanziamento più appropriato alle proprie esigenze e verificare che siano intermediari autorizzati.

In caso di controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del finanziatore per lettera raccomandata A/R o via PEC o con le modalità espressamente previste nel contratto.

Se l'Ufficio Reclami non risponde entro 30 giorni dall'invio o la risposta non è soddisfacente, il cliente può rivolgersi alle Associazioni dei consumatori e chiedere di partecipare alle conciliazioni paritetiche oppure all'Arbitro Bancario Finanziario (sistema di risoluzione delle controversie tra clienti, banche e altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) o a un Organismo di Mediazione accreditato.

Sono sistemi di risoluzione alternativa delle controversie semplici, rapidi ed economici rispetto al ricorso al Tribunale.

Le Associazioni dei consumatori sono disponibili ad assistere i consumatori nelle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie.



CAMERA DI
COMMERCIO
DI VARESE

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE - Servizio Tutela del Mercato

Piazza Monte Grappa, 5 - 21100 Varese
Tel. 0332 295317 - Fax 0332 282158
regolazione.mercato@va.camcom.it - www.va.camcom.it



ADICONSUM
Associazione Difesa
Consumatori in Ambiente
promossa dalla CISL

ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI AMBIENTE (ADICONSUM VARESE)

c/o CISL Varese - Via B.Luini, 5 - 21100 Varese
Tel. 0332 283654 - Fax 0332 240579
www.adiconsumvarese.com - adiconsum.varese@cisl.it



ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI (ADOC)

Via Cairoli, 5/G - 21100 Varese
Tel. 0332 284704 - Fax 0332 285476
www.adoc.org - adocvarese@gmail.com



FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSUMATORI E UTENTI (FEDERCONSUMATORI VARESE)

Sede di Varese - c/o Camera del Lavoro - Via N. Bixio, 37 - 21100 Varese
Tel. 0332 276111 - Fax 0332 262002
www.federconsumatori.it - federconsumatorivarese@cgil.lombardia.it



MOVIMENTO DEI CONSUMATORI - SEZIONE DI VARESE E PROVINCIA (MOVIMENTO CONSUMATORI)

P.zza F. De Salvo, 5 - 21100 Varese
Tel. 0332 810569 - Fax 0332 810569
www.movimentoconsumatori.varese.it - varese@movimentoconsumatori.it



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Servizio Tutela del Mercato,
P.zza Monte Grappa, 5
21100 VARESE
Tel. 0332 295317 - Fax. 0332 282158
regolazione.mercato@va.camcom.it
www.va.camcom.it



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Servizio Tutela del Mercato

P.zza Monte Grappa, 5 - 21100 VARESE

Tel. 0332 295317 - Fax. 0332 282158

regolazione.mercato@va.camcom.it

sito: www.va.camcom.it